DECISIONE N. 3747/91/CECA DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1992 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare la decisione n. 3/52/CECA, del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato CECA [1];

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 484 milioni di ecu, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1992; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 18 dicembre 1991, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1992, cioè 154,5 milioni di ecu;

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,72 milioni di ecu,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1992 è fissata sulla misura dello 0,27 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 2 della decisione n. 3681/90/CECA [2], è sostituito dalla presente disposizione:

« *Articolo 2*

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 1992:

(in ECU)

Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	65,32
Carbon fossile di tutte le categorie	81,35
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	202,81
Acciaio in lingotti	259,78
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	432,97 »

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 3 della decisione n. 3681/90/CECA, è sostituito dalla seguente disposizione:

« *Articolo 4*

Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4 della decisione n. 2/52/CECA è pertanto fissato come segue:

[1] GU della CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.

[2] GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 14.

(in ECU)

Prodotti	Base imponibile gennaio 1992 e mesi seguenti Riscossione marzo 1992 e mesi seguenti
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite (1)	0,17636
Carbon fossile di tutte le categorie (2)	0,21965
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	0,40921
Acciaio in lingotti	0,61025
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	0,28384

(1) Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di mattonelle e di semicoke di lignite prodotti, diminuito del 3 %.

(2) Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di carbon fossile specificato nell'articolo 1 della decisione n. 2/52/CECA, diminuito del 14 %.

Gli importi dei prelievi per tonnellata, da pagare nelle divise degli Stati membri della Comunità, verranno stabiliti in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3289/75/CECA, nella versione modificata dalla decisione n. 3334/80/CECA. »

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1992.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

ALLEGATO

PREVISIONI DI ESECUZIONE DEL BILANCIO OPERATIVO CECA PER L'ESERCIZIO 1992

(milioni di ECU)

Fabbisogno	Previsioni	Risorse	Previsioni
Operazioni da finanziare sulle risorse dell'esercizio (a fondo perduto)		**Risorse dell'esercizio**	
		1. Risorse correnti	
1. Spese amministrative	5		
		1.1. Gettito del prelievo allo 0,27 %	154,5
2. Aiuti al riadattamento (articolo 56)	170	1.2. Saldo netto dell'esercizio precedente	262,5
		1.3. Ammende e indennità di mora	p.m.
3. Aiuti per la ricerca (articolo 55)	123	1.4. Varie	p.m.
3.1. Acciaio	58 (1)		
3.2. Carbone	50 (1)	2. Annullamento di impegni che presumibilmente non verranno realizzati	45
3.3. Sociale	15 (1)		
4. Aiuti in forma di abbuoni di interessi	131	3. Risorse non utilizzate dell'esercizio 1991	22
4.1. Investimenti (articolo 54)	25 (1)		
4.2. Riconversione (articolo 56)	106 (2)	4. Entrate straordinarie per le misure sociali connesse con la ristrutturazione delle industrie CECA	p.m.
5. Misure sociali connesse con la ristrutturazione siderurgica (Articolo 56)	5	5. Ricorso all'accantonamento per imprevisti	p.m.
6. Misure sociali connesse con la ristrutturazione carbonifera (Articolo 56)	50 (2)		
	484		484
Operazioni finanziate con prestiti su fondi propri		**Origine dei fondi propri**	
7. Alloggi sociali	18	6. Riserva speciale ed ex fondo pensioni CECA	18

(1) Aiuto a progetti con specifico impatto ambientale:

Voci	3.1 :	8
	3.2 :	16
	3.3 :	3
	4.1 :	19
	Totale :	46

(2) Importi imputabili al programma RECHAR:

Voci	4.2 :	50
	6 :	50
	Totale :	100